



COMUNE DI BELLUSCO
Provincia di Monza e della Brianza

**Regolamento comunale
di polizia mortuaria**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/10/2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/05/2023

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	6
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	6
ART. 2. RESPONSABILITÀ DEL COMUNE	6
TITOLO II - COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI DI MORTALITA'	7
ART. 3. COMUNICAZIONE DATI	7
ART. 4. SCHEDA DI MORTE	7
ART. 5. CERTIFICAZIONI.....	7
TITOLO III - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI	8
ART. 6. DENUNCIA DEI CASI DI MORTE	8
ART. 7. DENUNCIA DEI CASI E DELLA CAUSE DI MORTE DA FARSÌ DAI MEDICI.....	8
ART. 8. DENUNCIA DEI CASI DI MORTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	8
ART. 9. RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI	8
ART. 10. VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO	9
ART. 11 CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA.....	9
ART. 12. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA.....	9
ART. 13. NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI	9
ART. 14. RISCONTRO DIAGNOSTICO	9
ART. 15. CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA	10
TITOLO IV - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	11
ART. 16. DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.	11
TITOLO V - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI.....	12
ART. 17. DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO	12
ART. 18. CARATTERISTICHE DELLA CASSA	12
TITOLO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI	13
ART. 19. MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	13
ART. 20. TRASPORTI FUNEBRI	13
ART. 21. NORME GENERALI PER I TRASPORTI.....	13
ART. 22. REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRI	14
ART. 23. RITI RELIGIOSI E CIVILI	14
ART. 24. TRASFERIMENTO DI SALME	14
ART. 25. MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	14
ART. 26. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO: ACCERTAMENTO - DENUNCIA DI MORTE, TRASPORTO PER SEPELLIMENTO E/O CREMAZIONE	14
ART. 27. TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	15
ART. 28. TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	15
ART. 29. TRASPORTO DI CENERI O RESTI	15

ART. 30. TRASPORTI CON TERMINI RIDOTTI	16
ART. 31. MORTI PER INFORTUNI O INCIDENTI	16
ART. 32. ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI	16
ART. 33. CORTEI FUNEBRI	16
TITOLO VII - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO.....	17
ART. 34. ACCETTAZIONE DELLE SALME E RESTI MORTALI	17
ART. 35. CUSTODIA DEI DOCUMENTI	17
ART. 36. DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI	17
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI E NORME TECNICO COSTRUTTIVE	18
ART. 37. IL CIMITERO	18
ART. 38. CAMERA MORTUARIA	18
ART. 39. SALA AUTOPTICA	18
TITOLO VIII - INUMAZIONI	20
ART. 40. SEPOLTURE	20
ART. 41. CARATTERISTICHE DEL CAMPO PER INUMAZIONI	20
ART. 42. CIPPI INDICATIVI	20
ART. 43. AREE E FOSSE PER INUMAZIONE, LORO CARATTERISTICHE E UTILIZZO	20
ART. 44. MODALITÀ DI CONCESSIONE	20
ART. 45. REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA	20
ART. 46. NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE	21
ART. 47. SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI.....	21
TITOLO IX - SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI.....	22
ART. 48. SEPOLTURA A TUMULAZIONE	22
ART. 49. CARATTERISTICHE DEI LOCULI E TOMBE	22
ART. 50. TIPOLOGIE E DURATA DELLE CONCESSIONI	22
ART. 51. PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE	23
ART. 52. ATTO DI CONCESSIONE	23
ART. 53. DOVERI DEI CONCESSIONARI	23
ART. 54. RETROCESSIONE	24
ART. 55. SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....	24
TITOLO X - TOMBE DI FAMIGLIA - CAPPELLE ED EDICOLE FUNERARIE	25
ART. 56. DIVIETO CONCESSIONE NUOVE CAPPELLE E EDICOLE FUNERARIE	25
ART. 57. MANUTENZIONE DELLE OPERE	25
ART. 58. PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI	25
ART. 59. DIRITTI DI SEPOLCRO	25
ART. 60. SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI	25
TITOLO XI - TOMBE INDIVIDUALI O A DUE POSTI SOVRAPPOSTI	26
ART. 61. CONCESSIONE DELL'AREA E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	26
ART. 62. SOVRAPPOSIZIONE DI DUE SALME.....	26

ART. 63. TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO	26
ART. 64. MANUTENZIONE - REVOCA - DECADENZA.....	26
TITOLO XII – LOCULI	28
ART. 65. NORME PER LA CONCESSIONE	28
ART. 66. LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI	28
ART. 67. CARATTERISTICHE DEI FERETRI	28
ART. 68. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE	28
TITOLO XIII - OSSARI E CINERARI	29
ART. 69. OSSARIO E CINERARIO COMUNE.....	29
ART. 70. NICCHIE OSSARIO.....	29
ART. 71. CELLETTE CINERARIE	29
ART. 72. CREMAZIONE	29
ART. 73. IMBALSAMAZIONE	29
TITOLO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	30
ART. 74. ESUMAZIONI ORDINARIE.....	30
ART. 75. AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.....	30
ART. 76. ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	30
ART. 77. ESTUMULAZIONI.....	31
ART. 78. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO.....	31
ART. 79. RACCOLTA DELLE OSSA	32
ART. 80. OGGETTI DA RECUPERARE	32
ART. 81. DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI.....	32
TITOLO XV - SERVIZI CIMITERIALI.....	33
ART. 82. MANUTENZIONE E VIGILANZA	33
ART. 83. COMPITI DEL CUSTODE	33
ART. 84. TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI	33
ART. 85. OBBLIGHI DEL CUSTODE.....	33
TITOLO XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO	35
ART. 86. ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO	35
ART. 87. DIVIETO D'INGRESSO	35
ART. 88. PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	35
ART. 89. NORME PER I VISITATORI.....	35
TITOLO XVII - ESECUZIONE LAVORI AL CIMITERO	36
ART. 90. OBBLIGHI IMPRESE APPALTATRICI	36
ART. 91. ESECUZIONE DEI LAVORI.....	36
ART. 92. TRASPORTO E DEPOSITO DEI MATERIALI	36
ART. 93. ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI.....	37
ART. 94. ORARIO DEI LAVORI.....	37
TITOLO XVIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA	38

ART. 95. ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	38
ART. 96. TARIFFE.....	38
ART. 97. ESECUZIONE DELL'IMPIANTO	38
ART. 98. OBBLIGHI DELL'UTENTE	38
TITOLO XIX - DISPOSIZIONI FINALI	40
ART. 99. DISPOSIZIONI PARTICOLARI	40
ART. 100. DIFFORMITÀ DI SEPOLTURA.....	40
ART. 101. RINNOVI	41
ART. 102. NORME FINALI E TRANSITORIE	41
ART. 103. RINVII ALLA NORMATIVA ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	42

Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Mortuaria, ad integrazione delle norme di cui:
 - al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
 - al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modifiche ed integrazioni;
 - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune;
 - al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
 - alle leggi regionali Lombardia 18/11/2003, n. 22 e 08/02/2005, n. 6;
 - Regolamento regionale 14 giugno 2022 - n. 4;
 - Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).

Art. 2. Responsabilità del Comune

1. Il Comune ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'utilizzo improprio di mezzi posti a disposizione del pubblico.

Titolo II - COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI DI MORTALITA'

Art. 3. Comunicazione dati

1. Il Comune conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno.
2. L'Ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, all'A.S.L. nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente, inviando copia della scheda di morte.

Art. 4. Scheda di morte

1. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
2. Il Sindaco è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 5. Certificazioni

1. Le certificazioni e gli accertamenti del Servizio Cimiteriale ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all'A.S.L. che ne assicura l'attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Titolo III - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6. Denuncia dei casi di morte

1. I famigliari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 7. Denuncia dei casi e delle cause di morte da farsi dai medici

1. A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.
2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro le 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, a cura del medico curante o necroscopo o dei famigliari.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 8. Denuncia dei casi di morte all'Autorità Giudiziaria

1. All'infuori dei casi contemplati dall'art. 7, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.
2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga, comunque, il sospetto che la morte sia dovuto a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 9. Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, quella di Pubblica Sicurezza ed all'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla-osta per la sepoltura.
2. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 10. Visita del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'Autorità Sanitaria Locale competente esegue gli accertamenti per verificarne la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 09/07/1939, n. 1238.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.
3. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dall'A.S.L. competente.

Art. 11 Casi di morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'A.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 12. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 09/07/1939, n. 1238.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente articolo 9.
3. Qualora sussistano i casi previsti dagli artt. 8 e 9, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 13. Nati morti e prodotti abortivi

1. Per quanto attiene all'autorizzazione all'inumazione e tumulazione dei nati morti o prodotti abortivi si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 14. Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/02/1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'A.S.L.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 15. Cadaveri a disposizione della scienza

1. Per quanto attiene ai cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, si fa riferimento a quanto disciplinato dalla normativa regionale vigente in materia.

Titolo IV - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16. Depositi di osservazione ed obitori.

1. Il Comune provvede alla camera mortuaria e la sala autoptica in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
3. La camera mortuaria riceve e tiene in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, in cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
4. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nella camera mortuaria, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in locale separato, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Titolo V - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 17. Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
3. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 18. Caratteristiche della cassa

1. Per quanto attiene alle caratteristiche della cassa si rimanda alla normativa regionale vigente in materia.

Titolo VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19. Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali che regolamentano gli orari, le modalità, ed i percorsi dei trasporti di cadavere, sono determinati con Ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda A.S.L. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 20. Trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società, o da altre persone giuridiche, titolari della relativa autorizzazione del Comune, ove ha sede l'attività commerciale, rilasciata a fronte del possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa regionale.
2. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari;
 - b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, nonché il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 21. Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, che da Comune a Comune, da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Titolo V.
2. Ogni trasporto, all'interno del Comune, o in altro Comune, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi Demografici, e/o da altro dipendente all'uopo delegato.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione, nonché dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i relativi documenti accompagnatori al personale incaricato presso il cimitero e/o forno crematorio.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, i documenti accompagnatori resteranno in consegna al vettore.
5. Per i trasporti destinati all'estero, le verifiche attinenti detta conformità saranno svolte dal personale sanitario dell'A.S.L.

Art. 22. Requisiti dei mezzi di trasporto funebri

1. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto funebre e alle rimesse, si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 23. Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica, che degli altri culti riconosciuti dall'Ordinamento Italiano, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in Chiesa, o in altro luogo di culto, per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi famigliari. Tali spazi vengono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 24. Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche prescritte dalla normativa regionale vigente in materia. Detto mezzo dovrà essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme destinate ad autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti e resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 25. Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze, o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultassero portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. disporrà, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti, ed alla destinazione.

Art. 26. Adempimenti conseguenti il decesso: accertamento - denuncia di morte, trasporto per seppellimento e/o cremazione

1. La denuncia della causa di morte deve essere effettuata entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Come disposto dalla normativa regionale vigente in materia, la causa di morte deve essere dichiarata dal medico curante, o, in caso di sua assenza, da chi ne assume le funzioni.
3. L'accertamento della morte, redatto su modello approvato dalla Giunta Regionale, è effettuato, entro 24 ore dal decesso, da uno dei seguenti soggetti:
 - a) dal Direttore Sanitario, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria;
 - b) dal Direttore o Responsabile Sanitario, in caso di decesso presso altra struttura (socio-sanitaria e/o assistenziale);

- c) dal medico necroscopo dell'A.S.L. territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata.
4. Se il decesso avviene in giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo, e comunque non oltre 48 ore.
 5. A seguito dell'accertamento della morte, la salma diviene cadavere.
 6. Il trasporto di cadavere, sia all'interno del territorio comunale, che nel cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile, a seguito di istanza degli interessati, previo acquisizione della certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L..
 7. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma sarà trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi vi siano tributate onoranze.
 8. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, conformemente alla documentazione prodotta.

Art. 27. Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune, in sepolture privilegiate, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile, con apposito provvedimento, a seguito di istanza motivata degli interessati.
2. La tumulazione è autorizzata ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 28. Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
2. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 29. Trasporto di ceneri o resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili, e di ceneri, deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri, o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale, quale autorizzazione al trasporto, la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria, ai fini dell'affidamento, vale, quale autorizzazione al trasporto, la stessa dichiarazione di cui alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 30. Trasporti con termini ridotti

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo IV, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 31. Morti per infortuni o incidenti

1. I morti per infortunio o per altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero, o in mancanza, all'obitorio previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. È demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 32. Orari dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri dovranno essere eseguiti dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 11.00 - 14.30, il sabato ore 9.30 - 11.00.
2. Eventuali modifiche saranno disciplinate con apposito provvedimento del responsabile del settore

Art. 33. Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. Non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. Il Sindaco di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità di sosta di cadaveri in transito.

Titolo VII - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 34. Accettazione delle salme, resti mortali e ceneri

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone aventi diritto, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di persone residenti nel comune (di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990);
 - e) i cadaveri delle persone che hanno trasferito la propria residenza dal comune di Bellusco in strutture assistenziali e sanitarie di tipo residenziale o in luoghi di cura caratterizzati da analoghe finalità assicurata da una rete assistenziale anche di tipo comunitario, familiare e/o affettivo;
 - f) la sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune, precisando che tali cadaveri dovranno essere tumulati in loculi o tombe già assegnati, senza l'occupazione di nuovi posti;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - h) le sole ceneri da tumulare in celletta cineraria delle persone non residenti che abbiano il coniuge, la persona unita civilmente o parenti residenti nel comune fino al 1° grado (mamma, papà e figli).
2. La Giunta Comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civile e religioso su richiesta del coniuge o convivente more uxorio o in difetto di queste il parente più prossimo ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile.

Art. 35. Custodia dei documenti

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 34, egli inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni/tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero della fossa e del campo di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, traspirato di cadaveri o di ceneri, ecc.;
2. L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.

Art. 36. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale di Anagrafe e Stato Civile per le pratiche richieste dal caso.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI E NORME TECNICO COSTRUTTIVE

Art. 37. Il cimitero

1. Il cimitero si compone di tutte le strutture elencate nel Piano Regolatore Cimiteriale
2. Deve inoltre disporre di acqua potabile, di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e di muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore ai 2,50 metri dal piano esterno di campagna.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale è dotato di una planimetria del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
4. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni.
5. Nell'ampliamento del cimitero esistente l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri; è vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.
6. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
7. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno, nonché le eventuali costruzioni accessorie previste.
8. Gli elaborati grafici devono essere in scala adeguata e rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 38. Camera mortuaria

1. Il cimitero dispone di una camera mortuaria provvista di arredi per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria è anche utilizzata a titolo gratuito per il deposito di osservazione dei cadaveri; in questi casi il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.
3. È altresì utilizzata a titolo gratuito per il temporaneo deposito dei cadaveri in attesa di essere trasferiti al forno crematorio.
4. È invece utilizzata a titolo oneroso nei seguenti casi:
 - a) Collocazione provvisoria e temporanea, per il periodo strettamente necessario alla collocazione definitiva del cadavere;
 - b) Allestimento quale camera ardente in attesa della effettuazione delle cerimonie funebri.
5. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata a mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Art. 39. Sala autoptica

1. La sala autoptica deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'articolo precedente.
2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo o altra pietra naturale o artificiale ben levigata, in metallo, che deve essere provvisto di

canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

Titolo VIII - INUMAZIONI

Art. 40. Sepolture

1. Le sepolture possono essere a inumazione od a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10/09/1990, n. 285.
3. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Art. 41. Caratteristiche del campo per inumazioni

1. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 21 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4
2. L'ubicazione viene indicata dal Piano Regolatore Cimiteriale.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 42. Cippi indicativi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo o lapide in metallo, cemento, pietra o marmo o comunque costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e avente le dimensioni indicate nell'allegato A.
2. Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, la data di nascita, di morte e fotografia del defunto.
3. Il cippo sarà posto in sede a cura del concessionario.
4. Per le salme in campo di inumazione non è previsto il servizio di illuminazione votiva.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 43. Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo

1. Per quanto attiene alle aree e fosse per inumazione si fa riferimento a quanto disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Art. 44. Modalità di concessione

1. Le inumazioni vengono concesse gratuitamente in campo comune.

Art. 45. Revoca e decadenza della sepoltura

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 46. Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1. Una fossa ospita un solo cadavere.
2. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita.
3. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Art. 47. Scadenza della concessione - Recupero materiali

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune.
2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
3. Tutto ciò che passerà di proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle nicchie ossario, dovranno indicare la destinazione dei resti mortali.

Titolo IX - SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI

Art. 48. Sepoltura a tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, tombe, cappella, edicole funerarie.

Art. 49. Caratteristiche dei loculi e tombe

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti; ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.
2. Le tombe con più di due tumuli sovrapposti devono prevedere, all'interno del perimetro della tomba, lo spazio necessario all'introduzione dei feretri.
3. L'ampliamento di tombe è subordinato alla presentazione di regolare progetto per il rilascio del titolo abilitativo.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
5. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle prescrizioni dettate dall'art. 22 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4.

Art. 50. Tipologie e durata delle concessioni

1. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.
2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.
3. Non possono avere una durata complessiva, compresi gli eventuali prolungamenti, stabiliti dal presente regolamento, superiore ai 90 anni.
4. Le concessioni relative alla sepoltura a tumulazione sono le seguenti:
 - a) aree per cappelle ed edicole. La durata della concessione è fissata in anni 90;
 - b) aree per tombe di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni 50;
 - c) tombe individuali. La durata della concessione è fissata in anni 50;
 - d) tomba a due posti sovrapposti in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 60;
 - e) loculi. La durata della concessione è fissata in anni 50;
 - f) nicchie ossario individuali per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50;
 - g) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 50.
5. La durata della concessione decorre dalla data della tumulazione, fermo restando il limite massimo definito dal comma 3 del presente articolo. Le concessioni con scadenze diverse per posti in un'unica area devono essere unificate e ricondotte alle scadenze fissate dal presente articolo.
6. Le concessioni perpetue si estinguono:
 - a) per soppressione del cimitero;
 - b) per casi di pubblica utilità;
 - c) per grave insufficienza del cimitero, anche per singola tipologia di sepoltura;
 - d) per esigenze dei privati di modificare la concessione perpetua in atto mediante la tumulazione di salme non indicate nel contratto o lo spostamento di salma. In caso di tombe a più posti la concessione perpetua si estingue per tutti i posti;

- e) per riscontrate difformità di fatto rispetto alla concessione perpetua. Il ritrovamento di resti mortali non costituisce difformità;
 - f) nel caso di abbandono della tomba con le modalità di cui all'art. 57 e 63 del presente regolamento.
7. Nei casi di cui alle precedenti lettere, esclusa la lettera f), le concessioni perpetue per tombe e loculi vengono trasformate in concessioni della durata di anni 50. Il nuovo termine decorre dalla tumulazione dell'ultima salma. Le concessioni per cappelle vengono trasformate in concessioni della durata di anni 90 dalla tumulazione dell'ultima salma.
 8. Il Responsabile del settore Territorio redige una pianificazione annuale, nel rispetto del presente regolamento e del Piano cimiteriale, relativa alle necessità del cimitero e al consumo delle tipologie di sepoltura. Tale documento viene approvato entro il 30/11 di ogni anno per l'annualità successiva.
 9. Il collocamento di cassettoni contenenti resti mortali o urne cinerarie in tombe e loculi non modifica la durata della concessione delle tombe e loculi di destinazione e comporta soltanto il pagamento delle opere murarie.
 10. Il collocamento in tombe e loculi di cassettoni contenenti resti mortali o urne cinerarie provenienti da altri cimiteri comporta la corresponsione al Comune sia del diritto di accesso che il pagamento delle opere murarie.

Art. 51. Pagamento della concessione

1. Dopo aver ottenuto l'assegnazione del posto, il concessionario deve versare, secondo le modalità previste:
 1. l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 2. l'importo dei diritti contrattuali.
2. L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.
3. Sono dilazionabili unicamente gli importi relativi ai rinnovi o alle nuove concessioni, dietro presentazione di apposita domanda da indirizzare all'Amministrazione comunale, avendo cura di dettagliare i motivi che originano tale richiesta. L'accoglimento della domanda di dilazione viene disposto con proprio atto dal Responsabile del settore preposto entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta. L'accoglimento dell'istanza è comunque subordinato al versamento degli interessi legali.

Art. 52. Atto di concessione

1. La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a quanto stabilito dall'art. 34 dello stesso regolamento.
2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
3. Il contratto dovrà essere stipulato entro un termine massimo di giorni sessanta dalla data della tumulazione.
4. Ove il Responsabile del settore preposto conceda una dilazione di pagamento degli importi relativi alla concessione, la stipula della stessa avverrà al pagamento dell'ultima rata, con decorrenza dalla data di tumulazione.

Art. 53. Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.
2. Il concessionario è tenuto a munire la tomba di un'opera funeraria da contenersi comunque entro il perimetro dell'area concessa.

3. Nel cimitero nuovo le lapidi dovranno essere conformi allo schema tipo allegato B. Nel cimitero vecchio, nei campi vecchi, l'altezza non dovrà essere superiore a metri 1,50 dal piano del viale e la soglia del manufatto non dovrà essere superiore a cm. 25 dal piano del viale (fatti salvi i monumenti esistenti). Nel campo G del cimitero vecchio si applicano per le lapidi e monumenti le stesse norme per altezza e larghezza delle tombe vigenti per il cimitero nuovo stabilite dal presente comma. Per i campi comuni si applicano le disposizioni di cui all' art. 42 del presente regolamento.
4. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.
5. Non è ammesso il posizionamento di accessori decorativi, vasi all'esterno dell'area di sedime del monumento.

Art. 54. Retrocessione

1. La retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già occupati e resisi liberi per varie circostanze, senza giustificati motivi, comporterà la perdita del diritto d'uso. Gli stessi diverranno di proprietà del Comune senza obbligo di indennizzo ai concessionari. Per sopravvenute cause eccezionali, valutate caso per caso dall'Amministrazione Comunale, la retrocessione dei concessionari di loculi o tombe, prevedrà l'indennizzo di un importo proporzionale al periodo di non utilizzo del bene; il rimborso per le tombe rese libere potrà avvenire previa rimozione del monumento e ripristino della parte superiore della struttura, con oneri a carico del concessionario.
2. I loculi divenuti di proprietà comunale saranno rimessi in concessione ad un valore pari alle tariffe vigenti al momento della richiesta da parte del cittadino. Le disposizioni al presente articolo si applicano anche per le nicchie ossario e le cellette cinerarie.

Art. 55. Scadenza della concessione

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono, ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Titolo X - TOMBE DI FAMIGLIA - CAPPELLE ED EDICOLE FUNERARIE

Art. 56. Divieto concessione nuove cappelle e edicole funerarie.

1. Nel cimitero comunale non sono concesse ulteriori aree per la costruzione di cappelle o edicole funerarie.

Art. 57. Manutenzione delle opere

1. I concessionari di edicole funerarie e tombe di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, dietro presentazione di regolare progetto in conformità al Regolamento Edilizio vigente.
3. In caso di inadempienza si procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione cimiteriale. I resti mortali presenti nella tomba troveranno utile collocazione nel cimitero, in ragione delle loro caratteristiche al momento della decadenza.

Art. 58. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale, né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.
3. Ogni esecutore dei lavori provvede in modo autonomo e senza avvalersi di alcuna delle utenze (energia elettrica, acqua) presenti all'interno del cimitero.

Art. 59. Diritti di sepolcro

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro famigliari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Art. 60. Salme o resti provenienti da altri Comuni

1. Nelle cappelle, edicole funerarie e nelle tombe di famiglia sono ammesse le salme ed i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62 senza pagamento del diritto di accesso.

Titolo XI - TOMBE INDIVIDUALI O A DUE POSTI SOVRAPPOSTI

Art. 61. Concessione dell'area e presentazione del progetto

1. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.
2. Le domande per la costruzione delle tombe o per l'ampliamento di tombe già esistenti sono presentate secondo le modalità previste dalla vigente normativa del settore edilizio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le tombe a due posti sovrapposti.
4. Nei campi in cui l'Amministrazione Comunale ha predisposto i manufatti per la tumulazione in tombe individuali o a due posti sovrapposti, non è possibile attuare interventi di modifica.

Art. 62. Sovrapposizione di due salme

1. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di idoneo manufatto.
2. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa vigente al momento della realizzazione dell'opera.
3. La concessione delle sovrapposizioni scadrà contestualmente alla primitiva concessione e l'eventuale rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.
4. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.
5. Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due sono ammesse soltanto per:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle;
 - c) il coniuge;
 - d) gli affini;
 - e) il convivente.
6. È possibile il posizionamento di ampole cinerarie, fino a un massimo di tre, previa verifica delle relative dimensioni.

Art. 63. Termini per la costruzione del monumento

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro due anni dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 50% del corrispettivo versato per l'area.
2. La richiesta di autorizzazione per la posa del monumento o sostituzione di quelli esistenti, dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalla vigente normativa del settore edilizio. Le eventuali essenze arboree dovranno essere autorizzate contestualmente alla posa del monumento, entro e non oltre il perimetro dell'area concessa e non dovranno superare i 50 cm di altezza dalla lastra tombale. Le stesse dovranno essere oggetto di costante manutenzione.
3. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 centimetri.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le tombe a due posti sovrapposti.

Art. 64. Manutenzione - revoca - decadenza

1. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano, per le tombe in muratura, le norme previste dell'art. 57.

2. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini della validità dell'autorizzazione edilizia comunale e portati a termine entro un anno, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 91, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione stessa.
3. La concessione per una tomba viene dichiarata altresì decaduta nel caso in cui non siano rintracciabili gli eredi e ricorrono le condizioni di cui agli artt. 52 comma 6 lettera f), art. 55 e trascorsi almeno 6 (sei) mesi dall'affissione di apposita comunicazione sulla tomba.
4. La decadenza della concessione, in presenza di eredi o di concessionari, sarà comunicata agli stessi tre mesi prima, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi tali termini, l'ufficio provvederà ad estumulare i resti mortali presenti nella tomba, che troveranno utile collocazione nel cimitero, in ragione delle loro caratteristiche al momento della decadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le tombe a due posti sovrapposti.

Titolo XII – LOCULI

Art. 65. Norme per la concessione

1. La concessione dei loculi è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.
2. La decorrenza inizierà alla data della tumulazione.

Art. 66. Lastre di chiusura ed ornamenti

1. Le lastre di chiusura dei loculi sono conformi allo schema tipo allegato C al presente regolamento.

Art. 67. Caratteristiche dei feretri

1. Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una in lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno.

Art. 68. Criterio di assegnazione

1. L'assegnazione viene fatta secondo numerazione progressiva, cominciando dall'estremità inferiore sinistra di ciascun campo e procedendo in senso verticale senza interruzione. Non sono ammesse deroghe a tale criterio di assegnazione.
2. È ammessa la tumulazione provvisoria nei loculi messi a disposizione dal Comune solo in caso di mancanza di tombe e loculi disponibili o per l'esecuzione di lavori nella tomba e nel loculo già in concessione, previa stipula del contratto o rinnovo del medesimo, con indicato il luogo della sepoltura definitiva.
3. Non è consentita la prenotazione di loculi.

Titolo XIII - OSSARI E CINERARI

Art. 69. Ossario e cinerario comune

1. Le ossa e le ceneri che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie possono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa e le ceneri siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Nel cimitero è presente il giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4.

Art. 70. Nicchie ossario

1. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.
2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono, secondo lo schema tipo allegato D al presente regolamento.
4. L'assegnazione della nicchia ossario viene fatta secondo numerazione progressiva, cominciando da una estremità inferiore sinistra di ciascun campo e procedendo in senso verticale senza interruzione. Non sono ammesse deroghe a tale criterio di assegnazione.
5. È possibile il posizionamento di cassette ossario o ampole cinerarie, fino a un massimo di tre, in una nicchia ossario tripla, previa verifica delle relative dimensioni.

Art. 71. Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie raccolgono in ampole le ceneri dei cadaveri cremati, con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni ampolla deve contenere le ceneri di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle cellette cinerarie deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono, secondo lo schema tipo allegato D al presente regolamento.
4. L'assegnazione della celletta cineraria viene fatta secondo numerazione progressiva, cominciando da una estremità inferiore sinistra di ciascun campo e procedendo in senso verticale senza interruzione. Non sono ammesse deroghe a tale criterio di assegnazione.
5. È possibile il posizionamento di ampole cinerarie, fino a un massimo di tre, in un'unica celletta, previa verifica delle relative dimensioni.

Art. 72. Cremazione

1. Per quanto attiene alla cremazione si rimanda alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 73. Imbalsamazione

1. Per quanto attiene alla imbalsamazione si rimanda alla normativa regionale vigente in materia

Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 74. Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrizzato si applica quanto disposto nel successivo art. 79.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) Permanere nella stessa fossa di originaria inumazione. Il periodo di reinumazione è fissato in 2 anni in caso di utilizzo di sostanze additive e in 5 anni se non vi ricorre all'impiego delle sostanze additive.
 - b) Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 75. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 76. Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria, o su richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dallo stesso o in altro cimitero, o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 77. Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei famigliari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 79, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. Sempre a richiesta degli interessati, il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

Art. 78. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto:
 - a) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - b) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie.
2. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
3. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in nicchia ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
5. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio dell'ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere.

Art. 79. Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 80. Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 81. Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 82. Manutenzione e vigilanza

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il Sindaco esercita la sua funzione di vigilanza attraverso il servizio di custodia e il settore territorio.
3. Il Coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 83. Compiti del custode

1. Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 84. Tenuta dei documenti obbligatori

1. Il custode per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 12; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dagli atti di autorizzazione di cui all'art. 12, l'anno, il giorno e l'ora delle inumazioni, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. Il registro sopra indicato deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 85. Obblighi del custode

1. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero deve:
 - a) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico un'assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
 - b) impedire l'esecuzione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
 - c) segnalare al Comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà Comunale o a quella privata
 - d) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
 - e) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - f) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme direttamente o tramite le imprese a ciò autorizzate.
 - g) curare che le opere eseguite all'interno del cimitero, da parte di privati e delle Ditte da loro incaricate, vengano eseguite in conformità a quanto prescritto nel presente regolamento ed a comunicare al responsabile del servizio le eventuali inottemperanze al fine di poter dar corso ai provvedimenti previsti al titolo XVII.
2. Inoltre ha l'obbligo di:

- a) ricevere ed accompagnare i cadaveri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- b) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- c) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei famigliari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella nicchia ossario;
- d) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 86. Orario di apertura del cimitero

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.
2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 87. Divieto d'ingresso

1. È vietato l'ingresso:
 - a) minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
 - b) a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.
2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati.

Art. 88. Prescrizioni particolari

1. Ogni qualsivoglia intervento di costruzione, restauro, manutenzione alle tombe deve essere preceduto da una comunicazione indicante la tipologia di intervento e la durata dello stesso.
2. È vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali previa autorizzazione del Comune.
3. L'introduzione dei monumenti e dei materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 89. Norme per i visitatori

1. Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
2. È vietato:
 - a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
 - b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti e corone;
 - c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
 - d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
 - e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Titolo XVII - ESECUZIONE LAVORI AL CIMITERO

Art. 90. Obblighi imprese appaltatrici

1. I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.
2. Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.
3. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 91. Esecuzione dei lavori

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, richiedere il versamento di un deposito cauzionale alla ditta esecutrice dei lavori, pari ad un quinto dell'importo di concessione, a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.
2. Sono a completo carico delle Ditte esecutrici dei lavori i ripristini totali dei vialetti e delle parti comuni, interessate dalle opere autorizzate; in particolare i rinterri dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità:
 - fino a 30 cm sotto il piano del viale circostante, con terreno naturale proveniente dallo scavo;
 - strato di materiale misto sabbio - ghiaioso nello spessore di cm. 20;
 - sistemazione finale con pietrischetto nello spessore massimo di cm. 5.
3. Per un periodo di 30 giorni dall'ultimazione delle opere dovrà essere curato l'assestamento del rinterro, e si dovrà provvedere al risanamento immediato degli eventuali cedimenti in modo che il piano di calpestio risulti sempre uniforme.
4. Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc..
5. Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavori per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.
6. Gli esecutori di opere per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 92. Trasporto e deposito dei materiali

1. I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno accedere all'interno del perimetro del cimitero, fatti salvi i casi particolari, valutati dal competente ufficio comunale.
2. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.
3. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, alle discariche autorizzate.

Art. 93. Accertamento dei lavori eseguiti

1. Il rimborso del deposito di cui all'art. 91 verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:
 - a) sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
 - b) siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
 - c) siano stati liquidati eventuali danni a persone.
2. Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà un sopralluogo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.
3. Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tale inadempienza, previa emanazione di apposita ordinanza nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie a rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art. 94. Orario dei lavori

1. Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavori all'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero.
2. È in ogni caso vietato eseguire i seguenti lavori nei giorni festivi, una settimana prima della ricorrenza dei defunti e fino ad una settimana dopo:
 - a) Le opere murarie
 - b) La posa di monumenti
 - c) Il taglio delle piante
 - d) Ogni qualsivoglia intervento di manutenzione straordinaria
3. È inoltre vietata in detto periodo l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo lapidi o monumenti individuali.
4. Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.
5. Soltanto per lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito lavorare negli orari di chiusura del cimitero e di non sospendere i lavori nel periodo sopraccitato.

Titolo XVIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 95. Illuminazione votiva

1. Sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione votiva; sulle piastre o lapidi dei loculi e delle celle ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.
2. Il servizio di illuminazione votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato al Comune.

Art. 96. Tariffe

1. Il canone per il servizio di illuminazione votiva è determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Il canone del servizio viene versato in un'unica soluzione contestualmente al versamento delle somme relative alla concessione cimiteriale. Il concessionario viene individuato quale titolare dell'utenza del servizio di illuminazione votiva.
2. Il canone comprende tutte le spese di esercizio, manutenzione, cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.
3. Per le concessioni in essere, il mancato pagamento del canone per il servizio di illuminazione votiva anche per una sola annualità comporta l'immediata interruzione del servizio.
4. Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dall'abbonato o per morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 97. Esecuzione dell'impianto

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune; si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.
2. Oltre il cavetto di derivazione, sarà fornita anche una lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.
3. Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a tutto carico dell'utente.

Art. 98. Obblighi dell'utente

1. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale. È prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto d'utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazione alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.
4. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato per iscritto al competente ufficio comunale. È

preclusa qualsiasi possibilità di sospendere i pagamenti stabiliti; è possibile la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

Titolo XIX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99. Disposizioni particolari

1. I contratti nei quali era prevista una durata di 30 anni dall'ultima tumulazione, scadranno alla data fissata nel contratto se è già stata tumulata l'ultima salma; scadranno entro un periodo massimo di 30 anni a partire dal 13.05.1993 se l'ultimo posto non è ancora stato occupato. I contratti nei quali era prevista una durata di 30 anni dalla prima tumulazione scadranno alla data fissata nel contratto stesso.
2. Coloro i quali chiederanno la concessione edilizia per l'ampliamento della tomba esistente, dovranno modificare il contratto stipulato inizialmente allo scopo di uniformare la data di scadenza della concessione per i posti esistenti e di quella per i posti aggiuntivi, mantenendo, a scelta del concessionario, la data di scadenza del contratto in essere oppure fissare una nuova scadenza entro i termini previsti dal presente Regolamento. Nel primo caso il concessionario dovrà corrispondere, per ogni posto aggiunto, l'importo di concessione calcolato in base alle tariffe vigenti, rapportato al periodo intercorrente fra la data di autorizzazione all'ampliamento e la data di scadenza del contratto in atto. Nel secondo caso il concessionario dovrà corrispondere l'importo totale di concessione per ogni posto aggiunto; oltre l'importo calcolato in base alle tariffe vigenti, per i posti esistenti, rapportato al periodo intercorrente fra la data di scadenza del contratto in atto e la data di scadenza del nuovo contratto.
3. Per le concessioni temporanee già scadute e non rinnovate, la data di decorrenza del rinnovo coincide con il giorno successivo alla scadenza della concessione originaria. Per il rinnovo della concessione, si applicano le tariffe di concessione vigenti al momento della scadenza rivalutate sulla base dei dati di incremento del costo della vita calcolato dall'ISTAT fino alla concorrenza massima dell'importo corrispondente alle tariffe di concessione vigenti al momento del rinnovo.
4. Le concessioni perpetue relative ad aree non occupate alla data del 1.11.2001 e per le quali non si è ancora realizzata la tomba, vengono trasformate in concessioni temporanee con durata di trenta anni a decorrere dalla effettiva occupazione.
5. Nei casi di richiesta di sepoltura di cadavere in tombe o loculi precedentemente concessi, ove sia possibile ricondurre i cadaveri ivi contenuti a resto mortale o, ove questi non siano mineralizzati, vengano cremati, nel periodo dal 01/05 al 30/09 nel quale è impossibile effettuare operazioni di estumulazione, verranno concessi temporaneamente i posti necessari alla collocazione di dette salme, in attesa di poter utilmente completare le operazioni di estumulazione. Tale concessione temporanea non potrà avere una durata superiore ad un anno dalla data di tumulazione. Nel periodo dal 01/10 al 30/04 il cadavere viene collocato provvisoriamente in camera mortuaria per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori e comunque non oltre i 10 giorni.
6. Nei casi di richiesta di ampliamento della tomba precedentemente concessa, valgono le norme stabilite nel precedente comma, ove applicabili.

Art. 100. Difformità di sepoltura

1. In ossequio al principio generale per il quale occorre prevedere una permanenza dei cadaveri nei loculi o tombe per un periodo massimo di 50 anni, vengono di seguito elencate le situazioni di difformità che vengono disciplinate dal presente regolamento.
 - a) Difformità rispetto alla concessione (perpetua o temporanea)
Relativamente ai campi A-B-C-D-E-F-G-H del cimitero vecchio nei casi in cui risultino situazioni di fatto difforme dalle risultanze delle concessioni perpetue o temporanee stipulate ovvero per posti privi di concessione, si opera la regolarizzazione delle situazioni di fatto senza oneri per il cittadino. Se trattasi di concessione perpetua, si procede contestualmente alla trasformazione della stessa in concessione della durata di anni 50 dalla tumulazione dell'ultimo cadavere.
Se trattasi di concessione temporanea, rimane ferma l'originaria durata.
 - b) Assenza dell'atto di concessione

Nel caso di assenza dell'atto di concessione per posti in tombe temporanee, si opera la regolarizzazione senza oneri per il cittadino, con decorrenza del nuovo termine cinquantennale dalla tumulazione dell'ultimo cadavere. È consentito procedere al rinnovo di queste concessioni per un numero di anni variabile, tale da garantire la permanenza dell'ultimo cadavere tumulato per un periodo massimo di 50 anni e comunque non oltre i complessivi 90 anni.

2. Ogni altra eventuale difformità o particolarità, non disciplinata dalle norme del presente regolamento, viene determinata in via equitativa dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, previa istruttoria condotta dal competente ufficio.
3. In sede di prima applicazione, la pianificazione annuale prevista dall'art. 50, viene redatta entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento e con atto del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 101. Rinnovi

1. Tutte le concessioni temporanee possono essere rinnovate per un periodo tale da garantire la permanenza nella sepoltura dell'ultimo cadavere (per loculi e tombe) o dell'ultimo resto mortale/ceneri (per nicchia ossario/celletta cineraria) per 50 anni. Il limite massimo per ogni singola concessione è fissato in 90 anni.

Art. 102. Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, nonché alla normativa regionale vigente in materia, legge regionale n. 22 del 18.11.2003 ed Regolamento Regionale attuativo n. 6 del 09.11.2004.
2. Le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento saranno esaminate e decise, determinata in via equitativa dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, previa istruttoria condotta dal competente ufficio.
3. In sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, è ammessa la concessione di loculi a persone viventi, di età superiore ai settanta anni e che abbiano presentato formale istanza entro la data dell'approvazione in Consiglio Comunale del presente Regolamento. In tali casi, e ad eccezione di quanto previsto nel presente comma, trovano piena ed integrale applicazione tutte le altre disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 103. Rinvii alla normativa ed entrata in vigore del Regolamento

1. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 e alla normativa vigente in materia.